







PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE

SCENARI RURALI E PAESAGGIO "VIVENTE": un nuovo modello di organizzazione e sviluppo per un territorio di qualità

FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE L'Europa investe nelle zone rurali. PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 2020



www.regione.piemonte.it/svilupporurale

AMBITO TEMATICO: "Valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico" TITOLO DEL BANDO: BANDO PUBBLICO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI TIPICI DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO RURALE

MISURA 7 SOTTOMISURA 6 OPERAZIONE 4

BANDO n° 1 / 2018 SCADENZA 28/09/2018

INDICE

I	PA	RTE -	· INDICA	ZIONI	GENERALI

1.	Premessa	Pag. 3
2.	Inquadramento generale	Pag. 3
3.	Definizioni	Pag. 3
4.	Beneficiari	Pag. 5
5.	Localizzazione degli interventi	Pag. 5
6.	Programma degli interventi	Pag. 7
7.	Risorse disponibili per il bando	Pag. 8
II PA	RTE - OGGETTO DEL BANDO	
8.	Finalità dell'operazione	Pag. 8
9.	Tipologia interventi ammissibili e non ammissibili	Pag. 8
10.	Spese ammissibili e non ammissibili	Pag. 9
11.	Divieto di cumulabilità	Pag. 11
12.	Condizioni specifiche di ammissibilità al contributo	Pag. 11
13.	Tipo di agevolazione prevista	Pag. 12
14.	Criteri di selezione per la valutazione delle domande	Pag. 13
III P	ARTE - CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	2
15.	Numero di domande presentabili	Pag. 16
16.	Termini per la presentazione delle domande	Pag. 16
17.	Termine per l'inizio dei lavori e per la conclusione degli interventi	Pag. 17
18.	Tipologia delle domande nel corso dell'iter della partecipazione al bando	Pag. 17
19.	Condizioni generali per la presentazione delle domande di sostegno	Pag. 17
20.	Come compilare e presentare le domande di sostegno	Pag. 18
21.	Istruttoria delle domande di sostegno	Pag. 22
22.	Presentazione delle domande di pagamento	Pag. 24
23.	Istruttoria delle domande di pagamento	Pag. 26
24.	Riduzioni e sanzioni	Pag. 27
25.	Controlli ex post	Pag. 28
26.	Proroghe	Pag. 28
27.	Varianti	Pag. 28
28.	Decadenza dal contributo	Pag. 30
29.	Partecipazione del beneficiario all'iter della domanda	Pag. 30
30.	Cause di forze maggiore	Pag. 31
31.	Normativa	Pag. 31
32.	Informazione e pubblicità	Pag. 32
	Appendice 1 – Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio	Pag. 33

del 17 dicembre 2013

- Allegato 1 Descrizione del progetto
 Allegato 2 Dichiarazione di assenso da parte del proprietario del bene
 Allegato 3 Check list di autovalutazione per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture

Allegato 4 – Dichiarazione Entrate Nette

I PARTE INDICAZIONI GENERALI

1. Premessa

La struttura insediativa del GAL Borba è organizzata in una pluralità di borghi storici che caratterizzano il paesaggio e che sono contraddistinti da elementi storico- architettonici di impianto medioevale, con reticoli stradali, centri cinti da antiche mura, torri, castelli e nuclei rurali di indiscusso interesse culturale.

Molti centri storici, tuttavia, necessitano di interventi di qualificazione, di miglioramento delle condizioni di accesso, di segnalazione, di apertura al pubblico e di messa in rete lungo circuiti di visita. Il recupero e la valorizzazione di tale patrimonio, omogeneamente diffuso su tutta l'area GAL, quale ulteriore elemento di identificazione, supporta certamente l'organizzazione di una proposta turistica di territorio che intende allestire nei suoi centri storici le vetrine promozionali delle sue migliori produzioni.

Il presente bando è finalizzato a promuovere il recupero/risanamento e la valorizzazione di beni di interesse storico/artistico/culturale collocati nei centri storici e lungo i sentieri e gli itinerari tematici del territorio, per renderli più accessibili, gradevoli ed attrattivi sotto l'aspetto turistico e per migliorare la percezione del contesto rurale.

Tutti gli interventi dovranno essere orientati a:

- rendere accessibili i beni recuperati, per la loro fruizione da parte del pubblico
- mettere in rete i beni, nell'ambito di itinerari di visita e di fruizione, in grado di collegare tra di loro i diversi luoghi identitari del territorio.
- riqualificare i beni ai fini di un loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico, valorizzandone la percezione
- legare le azioni di recupero al rispetto di precisi canoni, come definiti e documentati nel Manuale "L'edilizia rurale e il paesaggio del Gal Borba: linee guida per la conservazione e il recupero" (www.galborba.it/progetti/psl/programmazione-2014-2020-l-edilizia-rurale-e-il-paesaggio-del-gal-borba-linee-guida-per-la-conservazione-e-il-recupero.html).

2. Inquadramento generale

Il Programma di Sviluppo Locale del GAL Borba intitolato "Scenari rurali e paesaggio vivente: un nuovo modello di organizzazione e sviluppo per un territorio di qualità" (consultabile alla pagina www.galborba.it/leader/psl.html), approvato dalla Regione Piemonte con Det. n°2987 del 27/10/2016 nell'ambito della Mis. 19 del PSR 2014-2020, ha per obiettivo principale valorizzare e migliorare la qualità complessiva del territorio, declinato nelle sue risorse naturali, paesaggistiche e storico-culturali, mediante un programma di interventi integrati.

Obiettivi del PSL

Nel dettaglio, gli obiettivi del PSL "SCENARI RURALI E PAESAGGIO VIVENTE: un nuovo modello di organizzazione e sviluppo per un territorio di qualità" sono i seguenti:

- 1. recuperare e qualificare le manifestazioni identitarie percepibili che presentano potenzialità turistiche (risorse naturali, risorse culturali)
- 2. sviluppare l'integrazione tra il sistema primario e il comparto turistico, rafforzando il sistema imprenditoriale agricolo e potenziando il sistema dell'accoglienza
- 3. organizzare il nuovo sistema di offerta mediante l'attivazione di un programma di interventi orientati alla cooperazione e alle logiche di rete.

3. Definizioni

Con riguardo agli interventi promossi dal bando e ai contesti territoriali di loro realizzazione, valgono le seguenti definizioni:

Paesaggio

Al fine di definire il significato di paesaggio, per meglio dettagliare gli ambiti di applicazione della presente misura, si elencano le tre principali definizioni del termine:

- Convenzione Europea del paesaggio
 - "Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.
- D. Lgs. 42/04 Codice dei beni culturali e del paesaggio
 - Ai fini del presente codice per paesaggio si intende una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni.
- Paesaggistico Regione Piemonte D.C.R. n. 233-35836 del 03 ottobre 2017

Aspetti del paesaggio:

- · naturalistico-ambientali (fisici ed ecosistemici);
- · storico-culturali;
- · percettivo-identitari;
- · morfologico-insediativi.

Pertinenza

Ai sensi dell'art. 817 del Codice civile sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima. Le pertinenze sono da considerarsi un accessorio della cosa principale in quanto non ne costituiscono una parte integrante nè rappresentano un elemento indispensabile per la sua esistenza, ma ne accrescono l'utilità o il pregio.

La destinazione deve essere durevole, nel senso che il nesso pertinenziale non deve essere occasionale e temporaneo, anche se non è richiesta la perpetuità e la permanenza.

Per aversi una pertinenza occorrono due elementi: la oggettiva destinazione di una cosa a servizio o ornamento di un'altra e la volontà, da parte del proprietario della cosa principale (o di altro legittimato) di costituire un rapporto di complementarità e strumentalità tra le cose.

Spazio Pubblico

Definizione ai sensi della Carta dello Spazio Pubblico proposta dall'INU - Istituto nazionale di urbanistica: "Lo spazio pubblico è ogni luogo di proprietà pubblica o di uso pubblico accessibile e fruibile a tutti gratuitamente o senza scopi di lucro. Ciascuno spazio pubblico ha proprie caratteristiche spaziali, storiche, ambientali, sociali ed economiche. Gli spazi pubblici sono elemento chiave del benessere individuale e sociale, i luoghi della vita collettiva delle comunità, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità, in linea con quanto espresso dalla Convenzione Europea del Paesaggio. La comunità si riconosce nei propri luoghi pubblici e persegue il miglioramento della loro qualità spaziale. Gli spazi pubblici consistono in spazi aperti (come strade, marciapiedi, piazze, giardini, parchi) e in spazi coperti creati senza scopo di lucro a beneficio di tutti (come biblioteche, musei). Entrambi, quando possiedono una chiara identità possono essere definiti come "luoghi". L'obiettivo è che tutti gli spazi pubblici possano divenire luoghi. Esistono diverse opinioni in merito al fatto che gli spazi pubblici debbano o meno essere di proprietà pubblica. Tuttavia, gli spazi pubblici che sono anche di proprietà pubblica offrono garanzie più sicure di accessibilità e fruibilità nel tempo, essendo meno soggetti alle legittime modifiche d'uso proprie della proprietà privata. Lo spazio pubblico, ove il rispetto del valore naturale e storico lo renda possibile, deve essere reso accessibile e privo di barriere per i disabili motori, sensoriali e intellettivi. Analogamente, ogni area, ancorché di proprietà pubblica e priva di recinzioni, che per le sue caratteristiche risulti sostanzialmente non fruibile dal pubblico - pendii non percorribili, aree abbandonate, o di risulta e "ritagli", ecc. - non può essere considerata uno spazio pubblico né tantomeno conteggiata nelle dotazioni di servizi e infrastrutture pubbliche. Di converso, le aree di proprietà pubblica non ancora accessibili e/o fruibili devono essere considerate come "potenziali spazi pubblici", e quindi come risorsa preziosa per il potenziamento e aggiornamento del sistema di spazio pubblico esistente, e quindi della qualità urbana nel suo complesso.

Belvedere

Il Piano Paesaggistico regionale fa riferimento a "punti belvedere" come componenti percettivo identitarie del paesaggio. Nelle Norme Tecniche di Attuazione, l'Art. 30. Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico definisce i belvedere quali "punti di vista, accessibili al pubblico, dai quali si gode di visuali su paesaggi, luoghi o elementi di pregio, naturali o antropizzati, e in particolare sui profili o fondali degli insediamenti storici, delle colline, dei contesti fluviali, lacuali e alpini, con i relativi scorci mirati su fulcri visivi di rilevanza simbolica o comunque espressivi di un disegno urbanistico-territoriale".

Fruibilità del bene pubblico recuperato, anche regolamentata

Condizione indispensabile all'ammissibilità degli interventi va ricercata nella fruibilità pubblica del bene (pubblico o privato, purché nelle disponibilità del soggetto che vi interviene per il recupero). Il bene recuperato deve essere pubblicamente accessibile per sua natura (spazi pubblici, piazze, ecc), liberamente fruibile visivamente (aree rurali visibili da superfici pubbliche, ecc) ovvero accessibile attraverso regolamentazione (ingresso ad orari/giorni, ecc). Gli interventi di recupero del paesaggio rurale tradizionale devono essere fruibili visivamente da aree pubbliche caratterizzate da elevata presenza antropica (strade provinciali o comunali, aree ad elevato richiamo turistico, itinerari escursionistici e turistici, ecc) anche qualora non sia garantito il libero accesso all'interno delle aree recuperate (aree terrazzate recuperate a prato, ad esempio, non possono essere accessibili liberamente ai fruitori benché il recupero dell'area sia visivamente fruibile e comporti un evidente miglioramento/recupero del paesaggio tradizionale).

4. Beneficiari

Il presente bando è riservato a <u>enti pubblici (Comuni o Unioni di Comuni)</u>, proprietari dei beni o aventi titolo ad intervenire sugli stessi.

Sono esclusi i soggetti in corso di istituzione, le associazioni private di qualsiasi natura e i privati cittadini.

La disponibilità del bene oggetto di intervento deve essere già posseduta al momento della presentazione della domanda di sostegno

5. Localizzazione degli interventi

L'intervento deve essere localizzato nel territorio comunale dei Comuni facenti parte del GAL: ACQUI TERME (secondo le limitazioni dettagliate di seguito), ALICE BEL COLLE, BELFORTE MONFERRATO, BISTAGNO, BOSIO, BUBBIO, CARPENETO, CARTOSIO, CASALEGGIO BOIRO, BOGLIONE, CASSINASCO, CASSINELLE, CASTEL CASSINE, CASTEL ROCCHERO, CASTELLETTO D'ERRO, CASTELLETTO D'ORBA, CAVATORE, CESSOLE, CREMOLINO, DENICE, GROGNARDO, LERMA, LOAZZOLO, MALVICINO, MELAZZO, MERANA, MOMBALDONE, MONASTERO BORMIDA, MONTABONE, MONTALDEO, MONTECHIARO D'ACQUI, MORBELLO, MORNESE, MORSASCO, OLMO GENTILE, ORSARA BORMIDA, OVADA (secondo le limitazioni dettagliate di seguito), PARETO, PONTI, PONZONE, PRASCO, RICALDONE, RIVALTA BORMIDA, ROCCA GRIMALDA, ROCCAVERANO, ROCCHETTA PALAFEA, SAN GIORGIO SCARAMPI, SEROLE, SESSAME, SILVANO D'ORBA, SPIGNO MONFERRATO, STREVI, TAGLIOLO MONFERRATO, TERZO, TRISOBBIO, VESIME, VISONE

<u>ACQUI TERME</u>: per il Comune di Acqui Terme le aree eleggibili comprendono esclusivamente le seguenti vie e numeri civici:

- Borgo Lavandara 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20 e 25;
- Via Ivaldi 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 20, 30, 32, 34, 40 e 42;
- Strada Sotto Rocca 1, 2, 5, 6;
- Str.Le Visone 7, 9, 12, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27ESP A, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 40, 41, 43, 44, 47, 48, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 64, 70, 71, 72, 73, 79;
- Borgata Bagnoli 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 14;
- Borgo Roncaggio 16,25;
- Viale Einaudi 7, 11, 15, 18, 19, 24, 25, 35;
- Reg. Lacia 1, 3, 3ESP A, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 19, 23, 27;

- Borgo Inferiore Lussito 1, 1A, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 18, 23, 26, 29, 31, 32, 36, 38 e 40;
- Borgo Superiore Lussito 2, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 15ESP C, 18, 19, 20, 22, 25, 27, 29, 29ESP A, 30, 32 e 34;
- Passeggiata Montestregone 14, 15, 24, 25, 28, 30, 32, 34, 37, 55, 57 e 61;
- Passeggiata dei Colli 2, 6, 8, 8ESP A, 10, 13 e 17;
- Passeggiata Fonte Fredda 9, 20, 24, 36 e 46;
- Regione Abergo 1, 2, 3, 10, 16, 18;
- Viale Acquedotto Romano 3, 13, 18, 21, 23, 24, 25, 32, 36, 40, 51, 53, 65, 84, 92, 118, 120, 122;
- Viale Antiche Terme 14;
- Regione Angogna 23, 41, 45;
- Via Bergamo 7, 14, 16, 39, 46, 56, 60, 66, 68;
- Regione Groppo 7, 9, 11, 12, 16, 19, 20, 24, 32;
- Strada Di Loreto 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 29, 30, 37, 40, 72, 86;
- Strada Melazzo 12, 14, 14A, 15, 19, 21, 22, 23, 25, 30, 35, 41;
- Regione Montagnola 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 13A, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 27, 27A, 28, 29;
- Regione Montemarino 63, 81, 105, 109, 111;
- Regione Ovrano Castello 5, 6, 9, 11, 15, 19;
- Regione Ovrano Centro 1, 3, 6, 8, 10, 11, 15, 16, 24, 28;
- Passeggiata Bellavista 9, 20, 22, 24, 26, 32, 34, 36;
- Regione Barbato 2, 12, 27, 30, 31, 32, 42, 46, 47;
- Regione Fontanelle 2, 3, 4, 6, 12, 16, 18, 23, 31;
- Stradale Alessandria (a partire dal civico 71) 71, 73,74, 75, 79, 81, 83, 90, 99, 102, 119, 127, 132, 141, 147, 154.

Fogli catastali: 18, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 44

<u>OVADA</u>: per il Comune di Ovada le aree eleggibili comprendono esclusivamente le seguenti vie e numeri civici:

- Fraz. Costa;
- Fraz. Gnocchetto;
- Strada Faiello:
- Strada Granozza;
- Strada Costiera;
- Strada Requaglia (dal n°63 a fine strada);
- Strada Santa Lucia;
- Strada Requagliolo;
- Strada Termo:
- Strada Pian del Merlo;
- Strada Ciutti;
- Strada Voltri (dal n°63 a fine strada);
- Frazione San Lorenzo;
- Regione Guardia;
- Regione Pizzo di Gallo;
- Strada Cappellette da civico 14 a fine strada;
- Strada Ergini;
- Strada Ghiaie da civico 10 a fine strada;
- Strada Grillano da civico 16 a fine strada;
- Strada Guastarina:
- Strada Lercaro;
- Strada Lunarolo;
- Strada Montaggio;
- Strada Parasio dal civico 4 a fine strada;
- Strada Redispreto
- Strada Rocca Grimalda dal civico 48 al 57;
- Strada S. Bernardo;
- Strada San Lorenzo;

- Strada Sant'Evasio dal civico 20 a fine strada;
- Strada Vecchia Costa dal civico 17 a fine strada;
- Strada Volpina

Fogli mappali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

6. Programma degli interventi

Il manuale architettonico "L'edilizia rurale e il paesaggio del GAL Borba: linee guide perla conservazione e il recupero" (www.galborba.it/progetti/psl/programmazione-2014-2020-l-edilizia-rurale-e-il-paesaggio-delgal-borba-linee-guida-per-la-conservazione-e-il-recupero.html) ha inserito i Comuni facenti parte del GAL, come richiamati al precedente art. 5, negli ambiti territoriali definiti dal Piano Paesaggistico Regionale, individuando gli elementi che, in ciascuno, caratterizzano i profili dell'edificato in funzione delle diverse tipologie insediative e degli elementi comuni in queste riconoscibili; nel dettaglio:

AMBITO	COMUNI	ELEMENTI CARATTERISTICI		
Acquese e Valle Bormida di Spigno	Acqui Terme (per la parte eleggibile), Alice Bel Bolle, Bistagno, Carpeneto, Cartosio, Castelletto d'Erro, Cavatore, Cremolino, Denice, Grognardo, Melazzo, Merana, Mombaldone, Montabone, Montechiaro d'Acqui, Morsasco, Orsara Bormida, Pareto, Prasco, Ponti, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, Spigno Monferrato, Strevi, Terzo, Trisobbio, Visone	 Insediamenti connotati dalla presenza di strutture signorili Insediamenti connotati dalla presenza di strutture religiose Torri d'altura Insediamenti e manufatti di architettura rurale 		
Ovadese e Novese	- Insediamenti e manufatti di architettura rurale			
Alte Valli Appenniniche	Belforte Monferrato, Bosio, Casaleggio Boiro, Cassinelle, Lerma, Malvicino, Molare, Morbello, Mornese, Ponzone, Tagliolo Monferrato	 Insediamenti connotati dalla presenza di strutture signorili Insediamenti connotati dalla presenza di strutture militari Insediamenti connotati dalla presenza di strutture religiose 		
Alte Langhe	Bubbio, Cassinasco, Cessole, Loazzolo, Monastero Bormida, Olmo Gentile, Roccaverano, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime	- Sistema delle torri - Insediamenti e manufatti di		
Monferrato Astigiano	Cassine, Castel Boglione, Castel Rocchero, Ricaldone, Rocchetta Palafea	 Strutture fortificate Insediamenti e manufatti di architettura rurale Insediamenti connotati dalla presenza di strutture signorili Borghi di altura o di crinale 		

Il manuale di cui al precedente comma 1 evidenzia poi alcuni elementi caratterizzanti dell'architettura locale che sono comuni all'intero territorio del GAL; in particolare:

AMBITO	COMUNI	ELEMENTI CARATTERISTICI
Tutto il territorio GAL	Tutti i Comuni di cui al precedente art. 5	 Spazi pubblici all'aperto (piazze, giardini, parchi, belvedere) Chiese isolate e santuari, pievi campestri, lungo i percorsi di età medievale, legati ai pellegrinaggi di epoca medievale, al trasporto del sale e ai traffici mercantili verso la Liguria

- Borghi accastellati

Con riferimento agli ambiti territoriali di cui ai precedenti commi 1 e 2, il GAL considera prioritari gli interventi che riguardano gli elementi caratteristici come sopra individuati o che sono funzionali agli elementi stessi.

7. Risorse disponibili per il bando

Le risorse pubbliche disponibili per il presente bando ammontano a complessivi € 1.280.000,00.

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie (da economie sulle singole domande, riprogrammazioni del Piano Finanziario e/o ulteriori stanziamenti di risorse già disponibili sulla stessa operazione, preventivamente autorizzati dalla Regione), queste potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria, ammissibili ma non finanziabili con l'attuale dotazione finanziaria, fino alla scadenza di <u>un anno</u> a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria. Successivamente all'anno, dovrà essere necessariamente aperto un nuovo bando.

II PARTE OGGETTO DEL BANDO

8. Finalità dell'operazione

La Misura 7 "si propone di sostenere interventi preordinati a realizzare le potenzialità di crescita delle zone rurali e a favorirne lo sviluppo sostenibile, in primo luogo incoraggiando lo sviluppo di servizi e infrastrutture atti a promuovere l'inclusione sociale e a invertire le tendenze al declino socio-economico e allo spopolamento delle zone rurali".

Tale descrizione, da PSR, coincide e sintetizza, per inciso, fabbisogni e obiettivi della Misura 19 nel suo complesso.

La SM 7.6. sostiene "studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente".

L'operazione 7.6.4 è finalizzata a sostenere e incentivare il recupero e la conservazione degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio architettonico rurale, con finalità di fruizione pubblica permanente (anche eventualmente in modo regolamentato, come ad es. ingressi ad orario o eventualmente con tecnologie innovative e sistemi ICT).

Fatta salva la disponibilità dei beni da parte dei beneficiari e la loro titolarità ad agire sugli stessi, si può intervenire su:

- Nuclei storici, spazi a fruizione pubblica e relativi manufatti
- Edifici e manufatti rurali e loro pertinenze

9. Tipologia di interventi ammissibili

Il GAL Borba, coerentemente con le proprie linee strategiche e in ragione dei fabbisogni rilevati sul proprio territorio, intende sostenere le seguenti tipologie di intervento:

1. recupero, conservazione, restauro e riqualificazione di <u>nuclei storici, spazi a fruizione pubblica, beni storico-artistici</u> in essi collocati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: recupero di facciate, cinte murarie, fontane, monumenti storici, edifici signorili, edifici religiosi, ecc), comprese le aree esterne di pertinenza dei beni stessi; nel caso di beni ecclesiastici di proprietà privata, possono beneficiare del contributo soltanto nel caso di stipulazione, tra il privato proprietario e un ente pubblico tra quelli definiti

ai precedenti par.4-5-6, di un contratto istitutivo, in favore di quest'ultimo, di un diritto personale o reale di godimento (es. locazione, comodato d'uso, ...), di durata almeno decennale dalla data del saldo finale del contributo, che giustifichi un utilizzo per pubblici scopi (es. edificio religioso di proprietà privata dato in gestione all'ente pubblico che richiede il contributo per restaurarlo e renderlo pubblicamente fruibile).

- 2. recupero / rifacimento della <u>pavimentazione</u>, esclusivamente nei nuclei storici e negli spazi a fruizione pubblica ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/1977 e, all'interno di questi:
 - in spazi a fruizione pubblica (piazzette), come completamento di un intervento finanziato nella programmazione 2007-2013 (Mis. 323 3c)

e/o

- dove è presente almeno un manufatto di rilevanza storico-artistica, culturale, ecc., anche senza interventi sul manufatto stesso, purché esista un'effettiva continuità tra il manufatto esistente e l'area oggetto di intervento.
- 3. riqualificazione energetica dei beni di cui al precedente punto 1, con tecniche coerenti con le indicazioni fornite dal "L'edilizia rurale e il paesaggio del GAL Borba: linee guida per la conservazione e il recupero" (www.galborba.it/progetti/psl/programmazione-2014-2020-l-edilizia-rurale-e-il-paesaggio-del-gal-borba-linee-guida-per-la-conservazione-e-il-recupero.html), nei limiti del 30% del costo totale dell'intervento
- 4. realizzazione / rifacimento di impianti tecnologici; sono ammessi per le sole opere interne, purché strettamente funzionali a garantire la fruizione pubblica del bene e comunque nel limite massimo del 20% sul totale della spesa ammessa a finanziamento;
- 5. recupero, conservazione, restauro e riqualificazione di <u>manufatti rurali</u> esistenti e loro pertinenze (a titolo di esempio: forni, fontane, essiccatoi, pozzi, muretti a secco, ecc.);
- 6. allestimento interno (arredi, attrezzature) per la fruizione pubblica permanente (eventualmente regolamentata), anche attraverso tecnologie innovative e sistemi ICT, compresa cartellonistica descrittiva del bene recuperato; l'allestimento interno è ammesso solo a completamento:
 - di un intervento di cui ai precedenti punti 1 e 3 (di un intervento, cioè, candidato a finanziamento nell'ambito della presente operazione)
 - di interventi già finanziati con la programmazione 2007-2013.

Per essere considerati ammissibili, gli interventi di cui sopra devono:

- riguardare beni appartenenti al patrimonio costruito tradizionale, che presentano caratteristiche di tipicità costruttiva e tipologica locale e costituire documento di storicità e di identità locale del territorio del GAL.
- prevedere l'utilizzo di materiali e tecniche costruttive tipiche dell'area di intervento
- essere coerenti con le Linee Guida contenute nel manuale architettonico "L'edilizia rurale e il paesaggio del GAL Borba: linee guide perla conservazione e il recupero" (www.galborba.it/progetti/psl/programmazione-2014-2020-l-edilizia-rurale-e-il-paesaggio-del-gal-borba-linee-guida-per-la-conservazione-e-il-recupero.html)
- consentire una fruibilità pubblica immediata (al momento del collaudo) e permanente del bene recuperato e inserire il bene stesso in circuiti tematici e/o in itinerari della rete escursionistica locale; l'inserimento può essere precedente all'intervento oggetto di domanda (il bene è già compreso in circuiti/itinerari esistenti: in questo caso, il beneficiario deve darne evidenza nel modulo di descrizione del progetto Allegato 1) oppure può essere un risultato dell'intervento (il bene sarà compreso in circuiti/itinerari esistenti o in fase di realizzazione: in questo caso, il beneficiario deve presentare il circuito/itinerario e il ruolo del bene al suo interno nel modulo di descrizione del progetto Allegato 1).

10. Spese ammissibili e non ammissibili

Saranno ammesse al finanziamento le seguenti spese:

- interventi materiali di recupero, restauro e riqualificazione di edifici, manufatti e loro pertinenze (opere edili e impiantistica); per l'impiantistica valgono le limitazioni di cui al precedente par. 8, punto 4
- acquisto/acquisizione di arredi e attrezzature (incluso hardware) nuovi, compresi i relativi costi di installazione, nel rispetto di quanto previsto al precedente par. 9, punto 6

- acquisizione e sviluppo di programmi informatici, nel rispetto di quanto previsto al precedente par. 9, punto 6
- spese tecniche per la progettazione degli interventi di recupero fino ad un massimo del 12% dell'investimento totale (ad esclusione delle spese per l'acquisto di arredi e attrezzature)
- IVA non recuperabile ai sensi dell'art.37 comma 11 Reg. 1303/2013.

Fermo restando quanto previsto al precedente par. 9, punto 1, le spese sono ammissibili anche su beni non di proprietà, se il proponente dell'investimento ne ha la disponibilità per un periodo di almeno dieci anni dalla data del saldo finale del contributo, risultante da un contratto scritto e regolarmente registrato e da dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento proposto da parte del proprietario del bene oggetto di intervento. Tale documentazione deve essere già posseduta al momento della presentazione della domanda di sostegno, pena la non ammissibilità della stessa.

Non saranno invece ammesse a contributo le seguenti spese:

- acquisto di immobili e terreni
- interventi di demolizione e ricostruzione, anche se rientranti nelle categorie di intervento del recupero (ristrutturazione, restauro e risanamento, ecc.)
- conferimento in discarica
- lavori in economia
- interventi riguardanti immobili a fini abitativi
- opere strutturali preliminari agli interventi, fatta eccezione per gli interventi di messa in sicurezza
- interventi inerenti le infrastrutture (fognature, elettrodotti, acquedotti, ecc.)
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
- interventi riguardanti sole opere interne
- interventi di installazione di impianti di produzione di energia alternativa
- acquisto di arredi, macchinari e attrezzature, salvo quelli relativi agli allestimenti interni considerati ammissibili
- acquisto di arredi, macchinari e attrezzature usati
- funzionamento e gestione dell'immobile
- opere non previste nel progetto approvato dal GAL o nelle varianti successivamente approvate dal GAL, pena la revoca del contributo
- spese effettuate prima della presentazione della domanda di sostegno (data della trasmissione on-line della domanda), ad eccezione delle spese generali legate ai progetti, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, consulenze, ecc. necessari per la presentazione della domanda medesima, se effettuate nei sei mesi (180 gg) precedenti la data di presentazione della domanda.

Le spese ammissibili dovranno essere sostenute entro la data di conclusione del progetto.

Fanno fede i documenti contabili (fatture di acconti e saldo, caparre confirmatorie, documenti di trasporto e di pagamento) richiesti.

Tutti i suddetti documenti, compresi i documenti di trasporto, dovranno avere data successiva alla data di trasmissione on-line della domanda di sostegno.

La stipula dei contratti e/o le ordinazioni di lavori e/o di forniture possono essere antecedenti alla data di presentazione della domanda telematica, purché l'effettivo inizio dei lavori o la consegna dei beni sia avvenuta dopo la data di presentazione della domanda di sostegno.

Tutte le spese devono essere saldate con evidenza di uscita di cassa da estratto conto prima della presentazione della domanda di pagamento, compresi gli assegni.

11. Divieto di cumulabilità

Le agevolazioni concesse ai sensi del presente Bando non sono cumulabili con altri aiuti / sostegni concessi per le medesime iniziative dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri Enti pubblici. Quindi ogni operazione o parte di essa può ricevere finanziamenti da una sola fonte pubblica.

12. Condizioni specifiche di ammissibilità al contributo

Gli interventi proposti devono essere coerenti con la strategia del PSL del Gal Borba e con le Linee Guida previste dal manuale *L'edilizia rurale e il paesaggio del GAL Borba linee guide per la conservazione e il recupero*" (www.galborba.it/progetti/psl/programmazione-2014-2020-l-edilizia-rurale-e-il-paesaggio-delgal-borba-linee-guida-per-la-conservazione-e-il-recupero.html), di cui all'Op. 7.6.3, che individua le opportune indicazioni in merito all'utilizzo di materiali e tecniche costruttive tipiche dell'area di intervento in relazione a tipologie, tipicità, elementi costruttivi, elementi e manufatti del paesaggio rurale e antropico.

Gli interventi di recupero dei beni devono essere attuati secondo le indicazioni contenute nel Manuale di cui sopra ed i beneficiari devono essere in possesso dei titoli abilitativi alla realizzazione delle opere.

L'intervento oggetto di finanziamento deve essere localizzato in un Comune che ha recepito il Manuale nella strumentazione urbanistica comunale o nei regolamenti edilizi, ad esempio come "allegato al Regolamento edilizio comunale", con deliberazione di Consiglio Comunale.

Gli interventi di recupero devono essere realizzati impiegando prevalentemente materiali, tecnologie e tecniche ecocompatibili appartenenti alla tradizione costruttiva locale, eventualmente provenienti dalle filiere locali.

Gli interventi parziali sono ammissibili solo se riguardanti una parte significativa ed autonoma dell'edificio/manufatto ed in presenza di:

- un progetto complessivo di recupero, del quale l'intervento costituisce uno dei lotti d'intervento;
- un programma che definisca tempi e modalità di completamento del progetto nel suo complesso e che garantisca, ad intervento concluso, la fruibilità pubblica

Costituiscono inoltre condizioni di ammissibilità:

- la coerenza degli interventi con gli indirizzi e orientamenti strategici previsti per ogni ambito di paesaggio del Piano Paesaggistico Regionale, come approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 03 ottobre 2017, e la coerenza con le eventuali prescrizioni specifiche (nel caso si intervenga su un bene inserito nel catalogo dei beni paesaggistici del PPR)
- il contributo è concesso esclusivamente per il patrimonio formalmente riconosciuto come patrimonio culturale o naturale; rientrano nel patrimonio culturale o naturale formalmente riconosciuto:
 - o i beni individuati ai sensi della Parte Seconda "Beni culturali" e della Parte Terza "Beni Paesaggistici" del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (d.lgs. 42/2004);
 - o gli edifici e i manufatti individuati nei Piani regolatori generali ai sensi dell'art. 24 "Norme generali per gli insediamenti storici e per i beni culturali e paesaggistici" della L.R. 56/1977 "Tutela ed uso del suolo";
 - o gli ambiti (core e buffer zone) riconosciuti come patrimonio dell'Umanità UNESCO;
 - o gli edifici censiti ai sensi della L.R. 35/1995;
 - o le aree ed elementi riconosciuti dal Piano Paesaggistico Regionale tra le componenti paesaggistiche (cfr.: Piano paesaggistico regionale Elenco delle componenti e delle unità di paesaggio).

Il beneficiario deve assicurare il vincolo di destinazione d'uso per i successivi 5 anni dalla data di richiesta del saldo.

Nel periodo di vincolo di destinazione d'uso, i beni non potranno essere distolti dalle finalità e dall'uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienati, né ceduti a qualunque titolo, né locati, salvo le variazioni preventivamente richieste al GAL e da questo autorizzate nel rispetto del vincolo di destinazione d'uso (es. alienazione a favore di altro soggetto in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno ai sensi del presente bando, ...) e salve le eventuali cause di forza maggiore che dovranno essere valutate dal GAL.

Il titolo ad intervenire sui beni deve avere durata almeno decennale a partire dalla data di richiesta del saldo e

deve già essere posseduto alla data di presentazione della domanda di contributo.

Valgono inoltre le seguenti specifiche:

- l'intervento deve consentire una fruibilità pubblica immediata (al momento del collaudo) del bene recuperato
- gli eventuali impianti tecnologici devono essere collocati in modo tale da non arrecare impatto visivo negativo o alterare la tipicità del manufatto
- qualora siano previsti interventi di riqualificazione energetica, questi ultimi devono essere complementari o aggiuntivi rispetto al recupero architettonico, nei limiti del 30% del costo totale dell'intervento e non possono avere ad oggetto la realizzazione di impianti per la produzione di energia alternativa (es. impianti fotovoltaici), ma devono riguardare esclusivamente interventi di natura edile sull'edificio come ad es. isolamenti o coibentazioni
- nel caso di opere interne e di allestimento di spazi (anche già recuperati con la Mis 323 della precedente programmazione Asse 4 Leader) questi devono essere finalizzati alla fruizione pubblica permanente (spazi museali e simili) e deve essere allegato un piano di gestione che dimostri la sostenibilità economica delle attività svolte.

13. Tipo di agevolazione prevista

L'agevolazione prevista è un contributo in conto capitale pari all'80% della spesa ammessa.

La spesa <u>massima ammissibile a contributo</u>, riferita comunque ad un intervento in sé concluso ed autonomo nello svolgimento delle sue funzioni e nel rispetto delle finalità dichiarate a progetto è pari a € 70.000.00.

La spesa minima ammissibile a contributo, alle stesse condizioni di cui sopra, è pari a € 30.000,00.

Qualora il soggetto beneficiario sia individuato in una Unione di Comuni, l'importo massimo di spesa ammissibile è elevato a € 100.000,00. In tal caso, ai Comuni facenti parte della forma associata non è consentito presentare domanda di contributo in forma singola.

Qualora il soggetto beneficiario sia individuato in una Unione di Comuni, l'intervento proposto può riguardare anche più beni o aree, purché tra loro coerenti e legati ad un progetto di recupero complessivo e unitario.

Il non raggiungimento della soglia minima di spesa, in sede di presentazione della domanda di pagamento, comporta la revoca del contributo, ad eccezione di economie derivanti da scontistica o da ribasso d'asta che non comportino modifiche al raggiungimento dell'obiettivo del progetto ammesso.

Nel caso in cui il costo totale del progetto presentato e ammesso a contributo sia superiore al costo totale massimo, il beneficiario è tenuto comunque a realizzare l'intervento nella sua interezza così come approvato dal GAL sulla base degli elaborati progettuali presentati, pena la revoca del contributo, salvo che un costo totale inferiore consenta ugualmente la realizzazione di un intervento nel suo complesso coerente con le finalità del bando e con una fruibilità immediata (al momento del collaudo). In ogni caso, il costo totale del progetto non può superare il limite massimo di spesa ammissibile in misura superiore al 50% di quest'ultimo.

Non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato interventi per una percentuale inferiore al 70% del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di aiuto (fatte salve riduzioni derivanti da scontistica o da ribasso d'asta in fase di realizzazione o di acquisto); in ogni caso il contributo non potrà essere liquidato qualora l'intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione della domanda di aiuto.

Entrate Nette

Di norma gli investimenti realizzati non dovrebbero generare, nei 3 anni successivi alla richiesta del saldo del contributo da parte del beneficiario, entrate nette, così come definite all'art. 61 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (si veda, in Appendice 1 al Bando l'estratto della normativa citata); in ogni caso le eventuali entrate nette non potranno essere superiori al **20%** dell'investimento ammesso a finanziamento (così come quantificato a conclusione dell'istruttoria della domanda di saldo). I beneficiari dovranno impegnarsi in tal

senso sia all'atto della presentazione della domanda di sostegno, sia in occasione della presentazione della domanda di saldo del contributo (Allegato 4 al bando).

Al fine di verificare il rispetto degli impegni di cui sopra il GAL effettuerà appositi controlli a campione. I beneficiari individuati nel campione dovranno fornire tutta la documentazione che il GAL riterrà necessaria al fine della verifica. Nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati, emerga che gli investimenti realizzati abbiano generato, nei 3 anni successivi alla richiesta del saldo del contributo da parte del beneficiario, entrate nette superiori al 20% dell'investimento ammesso a finanziamento, quest'ultimo sarà rideterminato deducendo l'importo di "entrate nette" corrispondente alla quota eccedente la predetta percentuale, stabilendo infine il corretto valore del contributo spettante. Il beneficiario dovrà pertanto restituire all'Organismo pagatore la quota di contributo indebitamente percepita.

14. Criteri di selezione per la valutazione delle domande

I criteri di selezione per la valutazione della domanda al fine dell'attribuzione del punteggio e della compilazione della graduatoria sono i seguenti:

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	Punteggio massimo attribuibile
	Interventi compresi nel Programma di cui all'art.6 del bando	L'intervento di recupero riguarda gli elementi caratteristici individuati all'art. 6 del bando SI: 6 p.ti NO: 0 p.ti	Max 6 PUNTI
Qualità complessiva dell'intervento	Valore complessivo dell'intervento con riferimento alla capacità di valorizzazione delle caratteristiche costruttive e tipologiche locali tale da renderlo proponibile quale buona prassi e modello significativo da imitare (punteggi cumulabili)	L'intervento di recupero apporta elementi significativi per la conoscenza / valorizzazione del bene SI: 3 p.ti NO: 0 p.ti Organicità dell'intervento. L'intervento riguarda il bene nella sua totalità e si configura come recupero complessivo dello stesso SI: 3 p.ti NO: 0 p.ti Grado di coerenza dell'intervento con le indicazioni delle linee guida del Manuale (Op. 7.6.3.) rispetto all'utilizzo delle tecniche di intervento in esse suggerite: - l'intervento non recepisce i contenuti delle linee guida: NON AMMISSIBILE - l'intervento recepisce i contenuti delle linee guida e prevede l'utilizzo di almeno una tecnica di intervento in esse suggerite: 2 p.ti - l'intervento recepisce i contenuti delle linee guida e prevede l'utilizzo di più di una tecnica di intervento in esse suggerite: 4 p.ti - l'intervento recepisce i contenuti delle linee guida e prevede l'utilizzo di più di una tecnica di intervento in esse suggerite: 4 p.ti - l'intervento recepisce i contenuti delle linee guida e prevede l'utilizzo di tutte le tecniche di intervento in esse suggerite (con specifico riferimento alla tipologia di bene e di intervento): 6 p.ti	Max 12 PUNTI

Chiarezza ed esaustività degli elaborati progettuali (punteggi cumulabili)	Chiarezza ed esaustività degli elaborati progettuali (rispetto degli elaborati richiesti alle singole scale di rappresentazione) Sufficiente: 1 p.to Buona: 4 p.ti Ottima: 7 p.ti Sistemi di controllo dei risultati: il progetto prevede la presenza di un sistema di monitoraggio e valutazione dei risultati SI: 3 p.ti NO: 0 p.ti	Max 10 PUNTI
Realizzazione di interventi di riqualificazione energetica del bene e/o di interventi realizzati con tecniche eco-sostenibili	SI: 2 p.ti NO: 0 p.ti	Max 2 PUNTI
Adeguatezza del piano di manutenzione del bene recuperato, con particolare riguardo alla sostenibilità economica della sua gestione	Sostenibilità del piano di manutenzione dell'opera SI: 3 p.ti NO: 0 p.ti	Max 3 PUNTI
Grado di coerenza complessiva del progetto rispetto agli obiettivi, alle finalità e alla strategia del PSL	Il progetto contiene e rispetta: - tutti gli obiettivi del PSL: 8 p.ti - due obiettivi del PSL: 5 p.ti - un solo obiettivo del PSL: 3 p.ti Gli obiettivi del PSL cui fare riferimento sono evidenziati al precedente par. 2 – Sezione Obiettivi del PSL.	Max 8 PUNTI
Interventi di sistema	L'intervento prevede il concorso di più soggetti in accordo tra loro, su beni/aree sufficientemente ampie da renderne anche visivamente percepibile il recupero e da accrescere il significato dimostrativo dell'intervento SI: 4 p.ti NO: 0 p.ti	Max 4 PUNTI
Interventi di valenza sovracomunale	L'intervento è proposto da Unioni di Comuni SI: 4 p.ti NO: 0 p.ti	Max 4 PUNTI
Partecipazione di operatori privati nella gestione del bene recuperato	Il progetto prevede accordi per la gestione del bene già formalizzati al momento della presentazione della domanda di contributo SI: 3 p.ti NO: 0 p.ti	Max 3 PUNTI
Fruibilità del bene recuperato. Fermo restando l'obbligo di garantire la fruibilità del bene il criterio valuta il livello di tale fruibilità e	L'intervento prevede anche opere di allestimento interno: 4 p.ti L'intervento di allestimento interno riguarda spazi adibiti a museo e consentono di migliorarne la fruizione: 4 p.ti	Max 12 PUNTI

	quindi la possibilità per il pubblico di accedere al bene e di godere degli interventi di recupero realizzati (punteggi cumulabili)	L'intervento prevede anche opere strutturali e/o di allestimento che rendono il bene fruibile ad utenti con disabilità: 4 p.ti	
	Significato turistico del bene recuperato	Il bene è inserito in itinerari della RPE di cui alla Sottomisura 7.5 6 p.ti Il bene è inserito in altri itinerari di fruizione turistica esistenti 3 p.ti Il possesso del requisito deve essere adeguatamente documentato	Max 6 PUNTI
Collocazione dell'intervento e integrazione col contesto circostante	Collocazione dell'intervento. Il criterio valuta il contesto ambientale e paesaggistico in cui è inserito il bene oggetto di intervento e la sua capacità di impatto sulla qualità percepita del territorio (punteggi cumulabili)	Intervento inserito nella buffer zone UNESCO SI: 4 p.ti NO: 0 p.ti Vicinanza del bene a: - centro storico - borgata rappresentativa dell'architettura locale - buffer zone UNESCO - contesto ambientale naturale/paesaggistico di particolare pregio (ambiti individuati ai sensi art. 136 e 142 Codice beni culturali del paesaggio D. Lgs. 42/2004) - zona di particolare pregio ambientale (zona parco, riserva naturale, zona Natura 2000) meno di 0,5 km: 6 p.ti da 0,5 a 1 km: 4 p.ti da 1 a 2 km: 3 p.ti oltre 2 km: 1 p.ti Visibilità del bene rispetto a: - Strade sovracomunali: 4 p.ti - Strade comunali: 3 p.ti - Punti belvedere: 2 p.ti Il possesso del requisito deve essere adeguatamente documentato	Max 12 PUNTI

Sinergia con altri progetti territoriali L'intervento è configurabile come parte di un più ampio progetto territoriale coerente con la strategia del PSL rispetto al quale possano essere dimostrate integrazioni e sinergie	L'intervento si collega / inserisce con opere e interventi già finanziati dal GAL a valere sul PSL 2007/13: 7 p.ti L'intervento si collega / inserisce con opere e interventi che hanno fruito di finanziamenti pubblici (diversi dal PSL 2007/2013): 5 p.ti L'intervento è connesso / completa itinerari/infrastrutture realizzati o in corso di realizzazione a valere sulla misura 7.5.1: 8 p.ti	Max 8 PUNTI
Qualità del bene oggetto di recupero Il criterio valuta il valore storico-architettonico e/o paesaggistico-ambientale del bene che si intende recuperare, facendo riferimento a prove ducumentali a fondamento del valore stesso (es. Immobile vincolato, inserito in registri,) (punteggi cumulabili)	L'intervento proposto è relativo a un immobile antecedente al 1942: 3 p.ti L'intervento proposto è relativo a un manufatto che presenta finiture esterne visibili di pregio e/o rappresentative dell'architettura locale: 7 p.ti (a titolo esemplificativo la presenza di apparati decorativi plastici o pittorici rappresentativi di iconografie locali, modanature in cotto o lapidee,)	Max 10 PUNTI

Il punteggio minimo per l'ammissibilità della candidatura è di 30 punti (su un punteggio massimo di 100 punti), di cui almeno 20 punti con riferimento alla sezione "*Qualità complessiva dell'intervento*"; al di sotto di tali soglie, la domanda non sarà ammessa a finanziamento.

In caso di parità di punteggio sarà data priorità alle domande che avranno ottenuto il punteggio più elevato con riferimento alla sezione "*Qualità complessiva dell'intervento*". In caso di ulteriore parità, vale l'ordine di presentazione.

Si precisa che i requisiti che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi dovranno essere mantenuti per tutto il periodo di vincolo di destinazione d'uso.

III PARTE CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

15. Numero di domande presentabili

Ciascun beneficiario può presentare <u>una sola domanda di sostegno</u> su ciascun Bando. In caso di riapertura di bandi successivi, anche sulla stessa Operazione, il beneficiario potrà nuovamente aderire, sempre con una sola domanda su ciascun bando.

16. Termini per la presentazione delle domande

Le domande di sostegno, comprensive degli allegati richiesti, devono essere presentate a partire dal <u>07</u> <u>Maggio 2018 ore 12,00</u> ed obbligatoriamente <u>entro il 28 Settembre 2018, ore 12.00</u> pena la non ricevibilità della domanda stessa.

Tale termine è la scadenza ultima per la presentazione mediante il sistema informatico (si veda il successivo par. 19). Si precisa che tutta la documentazione di candidatura dovrà essere trasmessa per via telematica, tramite l'applicativo di Sistema Piemonte. Il GAL si riserva la facoltà di richiedere copia cartacea degli eventuali elaborati progettuali (tavole), indicando nel caso i relativi tempi di consegna.

17. Termine per l'inizio dei lavori e per la conclusione degli interventi

Gli investimenti effettuati dopo la presentazione della domanda di sostegno, prima dell'approvazione della stessa, del suo inserimento nella graduatoria di Operazione in posizione utile al finanziamento, sono realizzati a rischio dei richiedenti.

Gli interventi finanziati devono <u>essere conclusi</u> entro 270 giorni dall'approvazione della domanda di sostegno (data di invio della comunicazione in merito alla sua inclusione in graduatoria) e rendicontati entro i 30 giorni dalla conclusione dei lavori.

È possibile richiedere un massimo di n. 2 proroghe per la conclusione dell'intervento e per la relativa domanda di saldo fino ad un massimo di 6 mesi complessivi. (si veda il successivo par. 26 "*Proroghe*") Il GAL si riserva la facoltà di non approvare le richieste di proroga presentate.

Un intervento si considera concluso solo se:

- tutti gli investimenti sono stati realizzati e le relative spese, comprese quelle generali e tecniche, sono state effettivamente pagate dal beneficiario del contributo con modalità che consentano la tracciabilità della spesa in capo al beneficiario stesso (es. addebito su conto corrente intestato al beneficiario).
- risulta completamente funzionale e conforme al progetto presentato e il beneficiario è in grado di presentare a rendicontazione la documentazione necessaria per comprovare conformità e funzionalità dell'oggetto di intervento (si veda il successivo par. 22 "Presentazione della domanda di pagamento").

18. Tipologia delle domande nel corso dell'iter della partecipazione al bando

A seguito della domanda di sostegno, della sua ammissione a finanziamento e del relativo inserimento nella graduatoria finanziabile, il beneficiario si troverà nelle condizioni di presentare le sottoelencate domande che dovranno essere presentate <u>esclusivamente per via informatica mediante l'applicativo utilizzato per la domanda di sostegno. Condizioni, limiti e modalità verranno specificate nei paragrafi di riferimento.</u>

- Domanda di pagamento di Acconto e Saldo
- Domanda di proroga
- Domanda di variante
- Comunicazione di cessione del bene con subentro degli impegni
- Comunicazione di situazioni forza maggiore o circostanze eccezionali
- Domanda di rinuncia
- Comunicazioni di correzione errori palesi

19. Condizioni generali per la presentazione delle domande di sostegno

Iscrizione all'Anagrafe Agricola

Prima di presentare domanda di sostegno il richiedente potenziale beneficiario cui è rivolto il bando deve **necessariamente procedere all'iscrizione all'Anagrafe Agricola unica** e alla costituzione del fascicolo aziendale presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA).

Per quanto concerne il fascicolo aziendale si richiama la Determinazione Dirigenziale n°34-2016 del 26/02/2016 di Arpea, avente per oggetto l'approvazione del Manuale del fascicolo aziendale, e si raccomanda il rispetto delle disposizioni in esso contenute.

Il fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla prima registrazione in anagrafe.

A tal fine, i beneficiari possono rivolgersi direttamente alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte. La richiesta d'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte può essere fatta:

utilizzando il servizio on-line "Anagrafe", pubblicato sul portale <u>www.sistemapiemonte.it</u>, nella sezione "Agricoltura", a cui si accede con la <u>CNS</u> o con username e password, acquisite mediante "registrazione light" al portale <u>www.sistemapiemonte.it</u>. (le stesse credenziali utilizzate per accedere al servizio "PSR 2014-2020");

utilizzando l'apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nell'area tematica "Agricoltura e sviluppo rurale", nella sezione modulistica (http://www.regione.piemonte.it/agri/siap/mod_iscr_anagrafe.htm); i moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d'identità in corso di validità devono essere inviati alla e-mail: servizi.siap@regione.piemonte.it.

L'iscrizione all'Anagrafe agricola del Piemonte, fatta presso la Direzione Agricoltura della Regione Piemonte, comporta l'apertura di un fascicolo aziendale, ai sensi del D. Lgs. n. 173/98 e del DPR n. 503/99. Il fascicolo aziendale contiene tutti i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche e di consistenza aziendale registrate in anagrafe. Nel fascicolo aziendale possono essere archiviate le domande di sostegno, qualora stampate e sottoscritte.

Nel caso il richiedente sia già iscritto in anagrafe, il fascicolo aziendale deve essere aggiornato almeno alla data del <u>31/01/2017</u>. Le modalità per richiedere l'aggiornamento del fascicolo aziendale sono identiche a quelle per richiedere l'iscrizione in Anagrafe.

L'iscrizione all'Anagrafe o l'aggiornamento del fascicolo qui sopra descritte sono condizioni necessarie per la presentazione delle domande di sostegno (in caso contrario, non sarà possibile, neppure aprire la procedura di presentazione della domanda).

Si consiglia di effettuare le registrazione/aggiornamento e validazione almeno 15 giorni consecutivi prima della scadenza della domanda di sostegno in quanto la procedura richiede tempi tecnici di attivazione.

Le domande devono essere veritiere, complete e consapevoli

La domanda comprende le dichiarazioni e gli impegni che il richiedente deve sottoscrivere.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veritieri ed hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà rilasciate ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa" (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici).

Ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

Le domande devono contenere tutti gli elementi ritenuti necessari per la verificabilità della misura ed essere inserite in un sistema di controllo che garantisca in modo sufficiente l'accertamento del rispetto dei criteri di ammissibilità, ed in seguito, degli impegni (art. 62 del reg. CE n. 1305/2013).

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara, inoltre, di essere consapevole che tale presentazione costituisce per il GAL (Ente delegato competente), per la Regione e per ARPEA, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e degli eventuali dati sensibili in essa contenuti o acquisiti nel corso dell'istruttoria.

20. Come compilare e presentare le domande di sostegno

Gestione informatica delle domande di sostegno

Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente attraverso il servizio "PSR 2014-2020", pubblicato sul portale <u>www.sistemapiemonte.it</u>, nella sezione "Agricoltura". I documenti digitali così formati e trasmessi telematicamente sono immediatamente ricevuti dall'ufficio competente; non è necessario quindi inviare una copia su carta della domanda, fatto salvo eventuali richieste specifiche dell'ufficio competente, per fini operativi.

I soggetti iscritti all'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte possono compilare e presentare la domanda utilizzando le seguenti modalità:

- Il legale rappresentante può operare in proprio, utilizzando il servizio "PSR 2014-2020", pubblicato sul sito www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura" a cui accede con la CNS o con le credenziali di accesso acquisite mediante registrazione al portale www.sistemapiemonte.it (registrazione light). Al momento della trasmissione la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice, ai sensi della L.R. n.3/2015, è perfetta giuridicamente quindi non deve essere stampata. Il legale rappresentante può essere sostituito da un'altra persona con potere di firma. In tal caso il soggetto deve essere registrato in anagrafe, tra i soggetti collegati all'azienda/ente. Il legale rappresentante può altresì individuare un "operatore delegato" o un "funzionario delegato" che può operare sui servizi on-line in nome e per conto del legale rappresentante, senza potere di firma. In questo caso la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante. Anche in questo caso il delegato deve essere registrato in anagrafe tra i soggetti collegati;
- Tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. Tuttavia, tale opzione potrebbe non essere gratuita. La domanda preparata dal CAA può essere sottoscritta con firma grafometrica, in tal caso il documento digitale è perfetto giuridicamente e non deve essere stampato. In alternativa la domanda può essere stampata e firmata in modo tradizionale. In tal caso la domanda deve essere depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA. Chi si rivolge ad un CAA non deve richiedere alcuna abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione. Il richiedente che presenta domanda avvalendosi di un CAA, può in qualsiasi momento prendere visione della propria domanda o mediante il CAA medesimo o mediante le proprie credenziali di accesso ai sistemi informativi.

Il servizio on-line "PSR 2014-2020" è lo strumento per conoscere lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le comunicazioni successive alla domanda di sostegno.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informatico, corredato dalla data e ora di trasmissione.

Contenuto della domanda telematica di sostegno e documentazione da presentare

La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti e comprensiva degli allegati sotto riportati. Il sistema provvederà ad effettuare i controlli ed evidenziare le eventuali carenze, fermo restando che il controllo effettuato *non riguarda* il contenuto degli allegati, ma solamente la loro presenza.

<u>Si suggerisce dunque di prestare particolare attenzione ai documenti allegati, a rischio di rigetto della domanda stessa.</u>

Alla domanda di sostegno on line deve essere allegata negli appositi spazi destinati agli allegati (in formato PDF o JPG ove sia più opportuno) la documentazione richiesta dal presente bando e, in particolare:

- a. Descrizione del progetto (Allegato 1)
- b. Per interventi non soggetti a computo metrico:
 - almeno n 3 preventivi indipendenti (forniti da 3 operatori differenti), comparabili e competitivi rispetto ai prezzi di mercato, per ciascuna separata voce di spesa (forniture e servizi), compresi opere in falegnameria, impianti, etc.; i preventivi devono essere sottoscritti (timbro e firma) dal fornitore oppure
 - analisi prezzi (ai sensi dell'art. 32 DPR 207/2010 e s.m.i.)

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire i preventivi di più fornitori, occorre predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri fornitori

- concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.
- Quadro di raffronto e relazione tecnico economica, del legale rappresentante, dei preventivi di cui al punto precedente che evidenzi il preventivo che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo.

c. Per lavori edili:

- progetto definitivo approvato (così come definito dalla Sezione III del D.Lgs. 50/2016); in particolare e in funzione dei contenuti dell'intervento, il progetto dovrà contenere:
 - Disegni di rilievo e di progetto definitivi per opere edili, fabbricati, sistemazioni esterne, ecc. (piante, sezioni, prospetti firmati dal legale rappresentante e da un tecnico abilitato); nel dettaglio:
 - elaborati grafici di rilievo e di progetto quotati, in scala non inferiore a 1:50, comprendenti anche opportuni particolari costruttivi
 - estratti delle tavole degli strumenti urbanistici vigenti e in itinere contenenti le indicazioni sugli ambiti normativi e le relative norme tecniche di attuazione
 - stralcio della Carta Tecnica Regionale con evidenziata la posizione dell'immobile
 - in caso di inclusione dell'edificio in zona UNESCO, stralcio della cartografia riportata sul sito www.paesaggivitivinicoli.it (area download) con l'indicazione della posizione dell'edificio stralci di mappa catastale
 - Documentazione fotografica dell'immobile (esterno e interno) e del contesto ambientale e costruito in cui è inserito (ogni foto in formato UNI A4)
 - In caso di realizzazione impianti tecnologici, progetto delle dotazioni impiantistiche e indicazione delle loro collocazioni nell'edificio o nell'area di pertinenza
 - Relazioni tecniche illustrative e specialistiche
 - Dichiarazioni ed elaborati progettuali previsti dal DM 37/2008, Legge 10/91 e s.m.i. (inerenti gli impianti di riscaldamento, elettrici, ...)
 - Dichiarazione di conformità del progetto alle prescrizioni della Legge 13/89 e s.m.i in materia di superamento delle barriere architettoniche
 - Cronoprogramma dei lavori
 - Quadro economico dell'intervento
 - Piano di sicurezza e coordinamento (qualora necessario) ai sensi del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
 - Dichiarazione di inesistenza, sull'area e sull'immobile interessato, di vincoli di natura idrogeologica, storica, archeologica e paesaggistica ovvero i necessari nulla-osta
 - Certificato di destinazione urbanistica degli immobili oggetto di intervento
 - Dichiarazione resa sotto forma di atto sostitutivo di notorietà del legale rappresentante di conformità della destinazione d'uso dell'immobile alla normativa urbanistica vigente
- copia delle richieste di autorizzazioni, pareri e permessi previsti dalla normativa vigente e/o copia delle autorizzazioni, pareri e permessi eventualmente già acquisiti con esito favorevole
- computo metrico estimativo delle opere edili e di impiantistica previste (in formato pdf e excel); il computo dovrà essere redatto utilizzando il Prezziario di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte, nell'ultima edizione vigente al momento della data di approvazione del presente bando. Il computo metrico dovrà essere redatto in modo da consentire eventuali raffronti per le domande di variante e soprattutto costituire documento (in progress) che accompagna con raffronti immediatamente leggibili, la procedura di realizzazione delle opere, dalla domanda di sostegno a quella di acconto/saldo. Per eventuali voci di spesa non comprese nel Prezziario Regionale dovrà essere prodotta specifica analisi prezzi, ai sensi dell'art. 32 DPR 207/2010 e s.m.i..
- d. Copia della delibera dell'Ente (delibera di Giunta) competente di approvazione del progetto definitivo
- e. Copia della <u>delibera di Consiglio Comunale</u> di recepimento e adozione del manuale "*L'edilizia rurale e il paesaggio del GAL Borba: linee guida per la conservazione e il recupero*" (www.galborba.it/progetti/psl/programmazione-2014-2020-l-edilizia-rurale-e-il-paesaggio-del-gal-borba-linee-guida-per-la-conservazione-e-il-recupero.html) Op. 7.6.3. CLLD Leader 2014/2020 nella strumentazione urbanistica del Comune in cui è sito il bene oggetto di intervento
- f. Titolo di possesso dei fabbricati interessati dagli investimenti la cui durata sia pari almeno a quella dei vincoli di uso e di destinazione (non è valido il compromesso di vendita)

- g. Dichiarazione di assenso da parte del proprietario del bene (Allegato 2)
- h. Tutta la documentazione probatoria attestante il possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi dei punteggi di merito di cui al precedente par. 14; in mancanza, il GAL non potrà procedere all'attribuzione dei punteggi
- i. Fotocopia del documento di identità (in corso di validità) del soggetto sottoscrittore
- j. Ogni altra documentazione ritenuta utile alla comprensione dell'intervento proposto (facoltativa).
- k. Dichiarazione Entrate Nette (Allegato 4)
- 1. eventuale documentazione che comprovi la corretta procedura di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture compresa la fase di progettazione
- m. In caso di IVA non recuperabile ai sensi dell'art.37 comma 11 Reg. 1303/2013, dichiarazione da parte dell'organo di revisione dei conti in merito all'irrecuperabilità dell'IVA e relativa motivazione.

Se l'intervento riguarda **beni culturali** sottoposti a parere della Soprintendenza occorrerà fare rimando alla normativa di settore specifica e quindi al Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* che all'art. 9 bis del citato decreto regolamenta le competenze professionali coinvolgibili (rif. "Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali" quali Restauratori di Beni Culturali e Tecnici del Restauro) nell'esecuzione delle operazioni di restauro, pena la revoca del contributo.

Si ricorda che tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere trasmessa in formato elettronico per via telematica secondo le modalità richieste dall'applicativo informatico (upload di file con dimensione non superiore a 20 MB).

Saranno consegnati al GAL (a mano o tramite posta) entro i tempi stabiliti (max. 6 giorni consecutivi dopo la trasmissione on line della domanda) eventuali elaborati grafici e/o documentazione di difficile trasferimento su supporto informatico.

Tutta la documentazione, compresa la domanda di aiuto, è esonerata dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n° 642/72, all. B, punto 21 bis, come integrato dal D.L. n° 746/83, convertito con modifiche con L.17/84, ed ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n° 445/00.

L'accertamento di false dichiarazioni determina l'esclusione dai possibili benefici e la segnalazione all'autorità giudiziaria.

Il beneficiario ha l'obbligo di conservare in originale presso la propria sede la documentazione contabile ed amministrativa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla erogazione dell'ultima quota di finanziamento, mettendola a disposizione degli organi di controllo.

La carenza di uno o più elementi richiesti comporta l'inammissibilità della domanda di contributo.

Il GAL si riserva di chiedere ogni ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica.

Impegni

Quando si firma la domanda di sostegno si sottoscrivono anche gli impegni che è necessario rispettare per ottenere l'aiuto all'investimento.

Gli impegni sottoscritti hanno diversa importanza per il raggiungimento degli obiettivi dell'operazione; gli impegni si distinguono quindi in essenziali e accessori:

- sono essenziali gli impegni che, se non osservati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si vuole realizzare;
- sono accessori gli impegni che, se non osservati, consentono di raggiungere l'obiettivo ma in modo solo parziale.

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati. Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati. L'entità della riduzione del contributo sarà definita dalle deliberazioni e determinazioni di applicazione del DM attuativo del Reg. 640/14, art. 35 ed applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato dall'OPR. I GAL applicheranno le determinazioni regionali per le operazioni previste sul PSR, mentre per le operazioni esclusive del loro PSL dovranno concordare con l'Autorità di Gestione le modalità di applicazione.

Impegni essenziali:

- fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria dal GAL, dalla Regione Piemonte, da Arpea e dagli Enti istruttori competenti, per il corretto ed efficace svolgimento delle attività istituzionali, comprese quelle necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività previste dal Reg.(CE) 1306/2013 e s.m.i.
- consentire l'accesso agli Enti competenti, in ogni momento e senza restrizioni, alle sedi del beneficiario e al bene oggetto di intervento per svolgere le attività di ispezione, le verifiche ed i controlli previsti, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli previsti, ai sensi dei Reg. (UE) 1305/2013 e 1306/2013 e relativi Atti delegati e Regolamenti di attuazione e DPR 445/2000 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 59 del Reg. UE 1306 del 2013, la domanda o le domande in oggetto sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci
- allegare tutta la documentazione prevista dal bando consapevole che la mancata o incompleta presentazione della documentazione nei termini previsti comporta la non ricevibilità e/o la non ammissibilità della domanda
- comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di sostegno, in particolare in relazione al possesso dei requisiti richiesti
- aggiornare, in caso di variazioni, il fascicolo aziendale presente nell'Anagrafe Agricola del Piemonte;
- dotarsi di un indirizzo PEC valido ed a riportarlo nel fascicolo aziendale e ad assicurarsi che la casella PEC, fino alla conclusione del procedimento ed all'adozione dell'atto finale, rimanga attiva e sia mantenuta in esercizio e con lo spazio sufficiente per consentire il ricevimento delle comunicazioni da parte del GAL e degli Enti competenti
- aggiornare, in caso di variazioni, l'IBAN relativo al proprio conto corrente, indicato nel fascicolo aziendale presente nell'Anagrafe Agricola del Piemonte
- realizzare gli interventi ammessi a finanziamento, fatte salve le varianti autorizzate
- realizzare gli interventi nei tempi indicati, fatte salve le proroghe autorizzate
- iniziare le attività e sostenere le spese dopo la presentazione della domanda di sostegno, fatte salve le spese propedeutiche alla presentazione della domanda (spese generali)
- mantenere tutti gli impegni stabiliti dal bando, rispettare tutte le prescrizioni e garantire la realizzazione degli impegni pluriennali definiti dal bando, rispettare il vincolo quinquennale degli investimenti ed i requisiti di ammissione e/o punteggio
- rispettare tutte le normative vigenti durante l'esecuzione dell'intervento.
- rispettare gli impegni assunti in sede di candidatura in merito alle entrate nette

Impegni accessori

- informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR secondo agli obblighi di informazione e pubblicità (Art. 13 e All. III del Regolamento di Esecuzione UE 808/2014 della Commissione)
- fornire al GAL documentazione fotografica che documenti la realizzazione dell'intervento, autorizzando il GAL a pubblicizzarlo mediante l'utilizzo e la diffusione di immagini.

21. Istruttoria delle domande di sostegno

Responsabile procedimento e Responsabile del trattamento dei dati:

Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e della legge regionale 14/2014 il Responsabile del Procedimento, connesso al presente bando è il Direttore Tecnico, Fabrizio Voglino.

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del DPGR n. 5 del 1 febbraio 2010 il Responsabile del Trattamento dei dati è Fabrizio Voglino

L'incaricato al trattamento dei dati è Sara Pierfederici, Responsabile Amministrativo e Finanziario del Gal

Procedure generali di istruttoria

L'avvio del procedimento avverrà tramite comunicazione telematica.

La valutazione delle domande di sostegno si articola nelle fasi di valutazione amministrativa, valutazione di merito, formazione della graduatoria e ammissione a finanziamento delle domande di sostegno.

Valutazione amministrativa delle domande

Tale fase comprende:

- la verifica del rispetto della modalità di trasmissione della domanda e la relativa completezza di compilazione, contenuti ed allegati
- la verifica dell'ammissibilità del beneficiario
- la verifica delle condizioni di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi
- la verifica della congruità e sostenibilità tecnico economica degli interventi previsti nel progetto presentato in domanda di sostegno, con riferimento alle finalità, alle condizioni ed ai limiti definiti nelle presenti disposizioni
- la verifica dell'ammissibilità delle spese: la spesa risulti riferibile a quanto previsto nel paragrafo "spese ammissibili" del presente bando, rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento e dai relativi documenti di programmazione e attuazione
- un eventuale sopralluogo dove è previsto l'intervento
- la determinazione del contributo concesso.

Valutazione di merito delle domande sulla base dei criteri selezione

La valutazione comprende:

- attribuzione dei punteggi sulla base dei singoli criteri
- attribuzione del punteggio complessivo
- verifica del raggiungimento del punteggio minimo.

A seguito della valutazione amministrativa e di merito, il Responsabile del procedimento, come previsto dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i e dall'articolo 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, prima della formale adozione di un provvedimento negativo o parzialmente positivo comunica all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento totale o parziale della domanda. Entro il termine di dieci giorni (consecutivi) dal ricevimento della comunicazione, l'interessato ha diritto di presentare per iscritto le proprie controdeduzioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle controdeduzioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni sopra indicato. Dell'eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni dell'interessato è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Formazione della graduatoria e ammissione a finanziamento

A seguito della conclusione della fase precedente verrà stilata la graduatoria stabilendo tre tipologie di domande:

- a) domande ammesse e finanziabili con punteggio pari o superiore al punteggio minimo. Per queste domande verranno indicati:
 - il punteggio definitivo assegnato,
 - gli investimenti ammessi,
 - l'ammontare del contributo concesso.
- b) domande inserite in graduatoria in posizione non finanziabile per carenza di risorse.
- c) domande escluse per mancanza di requisiti di ammissibilità, quindi domande respinte, non ammesse e archiviate

A seguito dell'approvazione della graduatoria da parte del Consiglio di Amministrazione, per ogni domanda di sostegno è predisposto un verbale contenente l'esito:

- negativo, indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito negativo
- positivo, indicando le motivazioni che hanno determinato l'esito positivo.

I verbali di istruttoria costituiscono la base per i provvedimenti finali di:

- rigetto delle domande di sostegno con motivazione dell'archiviazione stessa
- approvazione del progetto e concessione del contributo.

Il provvedimento finale con gli esiti di istruttoria, a cura del Responsabile del procedimento, è reso noto al beneficiario mediante comunicazione telematica. La graduatoria verrà inoltre pubblicata sul sito del GAL nella sezione Amministrazione trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/Atti di concessione/Graduatorie PSL 2014 – 2020 e nella sezione Bandi e Avvisi.

Con la comunicazione che rende noti gli esiti dell'istruttoria, il GAL invita il beneficiario a trasmettere, entro 120 giorni dalla comunicazione stessa, il progetto esecutivo dell'intervento, corredato dalle copie delle autorizzazioni, pareri e permessi previsti dalla normativa vigente e acquisiti con esito favorevole.

Ai fini della corretta archiviazione dei dati si chiederà la trasmissione dei frontespizi delle relazioni e degli elaborati grafici recanti il timbro della Soprintendenza con gli estremi del nulla osta autorizzativo ai lavori

Conclusione della procedura di istruttoria

La procedura si conclude entro 120 giorni dall'avvio del procedimento, fatte salve le sospensioni previste dal bando.

Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare, nella sua globalità, l'ultimo progetto inserito in graduatoria utile, il GAL potrà valutare, previo accordo con il proponente, di diminuire proporzionalmente la spesa ammissibile a finanziamento; la spesa ammessa non potrà, in ogni caso, essere inferiore alla spesa minima stabilita dal Bando.

Nel caso in cui, entro il termine di conclusione del procedimento sopra indicato non fosse intervenuta la Decisione della Commissione Europea di approvazione dei regimi di aiuto di Stato previsti nel contesto del misura 7 del PSR FEASR 2014/2020, per i quali non si è ancora concluso l'iter di notifica di cui all'art. 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, il termine di conclusione del procedimento si intende automaticamente differito al decimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale Decisione. Prima dell'approvazione dei predetti regimi di aiuto di Stato mediante Decisione della Commissione Europea non possono, infatti, essere approvati progetti e concesse le relative agevolazioni.

22. Presentazione delle domande di pagamento

22.1 Domanda di Acconto

I beneficiari hanno facoltà di richiedere un acconto (pari al massimo al 40% della spesa ammessa a finanziamento). Il pagamento è disposto da ARPEA, sulla base degli elenchi di liquidazione predisposti dal GAL. Alla domanda di pagamento dell'acconto, presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in SIAP, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- a. <u>documentazione relativa alla procedura di appalto (in caso di lavori edili e simili) in ottemperanza al</u> D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- b. copia delle fatture relative agli investimenti realizzati. Tutte le fatture **devono obbligatoriamente** riportare nell'oggetto (apposto dal fornitore) la dicitura "PSR 2014-20, Regione Piemonte, Misura 7 Sottomisura 7.6. Op 7.6.4" pena l'inammissibilità dell'importo relativo fanno eccezione le fatture/bollette riconducibili a servizi periodici (es.: energia, telefono, affitto, manutenzioni periodiche ...), i modelli F24, i MAV, nonché le fatture emesse prima dell'Ammissione a finanziamento: in questi casi la dicitura "dicitura "PSR 2014-20, Mis.7 Sm 7.6 Op. 7.6.4", sarà apposta dal beneficiario, mediante apposito timbro
- c. tracciabilità dei pagamenti effettuati mediante copia di disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento; a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo da conti correnti intestati al beneficiario del contributo e non a soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante.
- d. Per gli Enti pubblici il pagamento sostenuto deve essere dimostrato con la presentazione delle fatture, dell'atto del responsabile del procedimento che ne dispone il pagamento e con il relativo mandato di pagamento o analoga documentazione probante; il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria.
- e. per i lavori edili: computo metrico consuntivo che consenta (tramite l'elaborazione di macrovoci e voci di spesa) un agevole e indiscutibile raffronto con le fatture emesse e liquidate. Il computo metrico per l'acconto dovrà anche essere raffrontabile (voce per voce) con il computo metrico presentato eventualmente per la variante e in allegato alla domanda di sostegno. Tra la spesa accertata da fatture e la spesa risultante dal computo metrico ad acconto verrà ammessa la spesa minore

- f. copia di tutte le autorizzazioni, pareri e permessi previsti dalla normativa vigente e acquisiti con esito favorevole
- g. In caso di IVA non recuperabile ai sensi dell'art.37 comma 11 Reg. 1303/2013, dichiarazione da parte dell'organo di revisione dei conti in merito all'irrecuperabilità dell'IVA e relativa motivazione

22.2 Domanda di saldo

Entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine per la **realizzazione degli interventi**, comprensivo di eventuali proroghe il beneficiario deve chiedere il saldo del contributo presentando una domanda di pagamento in cui rendiconta la spesa sostenuta.

La domanda di pagamento del saldo deve essere presentata mediante il portale SIAP e nelle medesime modalità delle precedenti domande.

La richiesta di saldo presentata oltre i termini, in assenza di richiesta di proroga, **non è ricevibile** e determina la revoca del contributo concesso con **l'eventuale restituzione delle somme già percepite per acconti, maggiorate degli interessi legali.** Il pagamento è disposto da ARPEA che si avvale per l'istruttoria del GAL in forza dell'apposita convenzione stipulata ai sensi dell'Art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

Alla domanda di pagamento di saldo, presentata **esclusivamente per via telematica** tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in SIAP, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- a. <u>documentazione relativa alla procedura di appalto (in caso di lavori edili e simili) in ottemperanza al D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;</u>
- b. relazione finale sui lavori/attività svolti, comprensiva di tavole, computi, contabilità finale approvata dal beneficiario, ecc.
- c. certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori
- d. dichiarazione di conformità degli impianti, qualora dovuta
- e. copia delle fatture relative agli investimenti realizzati. Tutte le fatture **devono obbligatoriamente** riportare nell'oggetto (apposto dal fornitore) la dicitura "**PSR 2014-20, Regione Piemonte, Misura 7 Sottomisura 7.6. Op 7.6.4**" pena l'inammissibilità dell'importo relativo fanno eccezione le fatture/bollette riconducibili a servizi periodici (es.: energia, telefono, affitto, manutenzioni periodiche ...), i modelli F24, i MAV, nonché le fatture emesse prima dell'Ammissione a finanziamento: in questi casi la dicitura "dicitura "PSR 2014-20, Mis.7 Sm 7.6 Op. 7.6.4", sarà apposta dal beneficiario, mediante apposito timbro
- f. tracciabilità dei pagamenti effettuati mediante copia di disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento; a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo da conti correnti intestati al beneficiario del contributo e non a soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante
- g. per gli Enti pubblici il pagamento sostenuto deve essere dimostrato con la presentazione delle fatture, dell'atto del responsabile del procedimento che ne dispone il pagamento e con il relativo mandato di pagamento o analoga documentazione probante; il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria.
- h. per i lavori edili: computo metrico consuntivo che consenta (tramite l'elaborazione di macrovoci e voci di spesa) un agevole e indiscutibile raffronto con le fatture emesse e liquidate. Il computo metrico per il Saldo dovrà anche essere raffrontabile (voce per voce) con il computo metrico presentato eventualmente per la variante e in allegato alla domanda di sostegno. Tra la spesa accertata da fatture e la spesa risultante dal computo metrico a saldo verrà ammessa la spesa minore
- i. eventuale piano di gestione dei locali recuperati e piano di regolamentazione della fruizione pubblica
- j. documentazione fotografica degli investimenti realizzati.
- k. In caso di IVA non recuperabile ai sensi dell'art.37 comma 11 Reg. 1303/2013, dichiarazione da parte dell'organo di revisione dei conti in merito all'irrecuperabilità dell'IVA e relativa motivazione

I beneficiari sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari (legge 13 agosto 2010 n. 136 e succ. modificazioni).

Modalità di pagamento

Il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, con documenti intestati allo stesso, utilizza le seguenti modalità:

- a. Bonifico o ricevuta bancaria (Riba): il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite. La copia del bonifico o della Riba possono non essere presentate se i riferimenti della fattura pagata sono reperibili dall'estratto conto.
- b. Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso.
- c. Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate, tranne per quelle carte alle quali è associato un conto corrente, dal quale si può evincere la tracciabilità dei pagamenti, mediante apposito estratto conto.
- d. Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
- e. Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
- f. MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).
- g. Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello f24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

Il pagamento in contanti non è consentito.

In ogni caso i conti correnti di appoggio di tutte le modalità di pagamento devono essere intestati al beneficiario.

23. Istruttoria delle domande di pagamento

L'istruttore delle domande di pagamento procede ai seguenti controlli amministrativi:

- a) Verifica della regolarità della procedura di appalto (in caso di lavori edili e simili)
- b) Verifica della conformità dell'operazione con quanto ammesso al sostegno, compresi il mantenimento degli impegni e il rispetto dei criteri di selezione (per il saldo)
- c) Verifica tecnica sugli interventi attuati e rendicontati in base ai costi sostenuti
- d) Verifica dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati, vale a dire che le spese sostenute siano relative all'intervento finanziato e la documentazione fiscale sia conforme ai *punti e*) e *f*) del paragrafo 21. Per i lavori edili verifica sul computo metrico dello stato finale e confronto con la spesa accertata da fatture (accertamento della spesa)
- e) Verifica dell'assenza di doppi finanziamenti irregolari
- f) Definizione della spesa accertata e del contributo ammesso
- g) Visita sul luogo (collaudo) per verificare la realizzazione dell'investimento, valutando soprattutto la

conformità al progetto ammesso a finanziamento.

A conclusione dell'istruttoria l'istruttore redige un verbale di istruttoria (prendendo atto del verbale di controllo in loco/collaudo) contenente la proposta di esito:

- **negativo** indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito negativo
- **positivo** indicando gli elementi che hanno determinato l'esito positivo:
 - il mantenimento del punteggio definitivo assegnato (o posizione in graduatoria, ecc.)
 - l'importo totale accertato
 - l'ammontare del contributo da liquidare;
- parzialmente positivo: nel caso di riduzione del punteggio attribuito, di esclusione di voci di spesa, o di riduzioni e sanzioni di cui al seguente paragrafo.

In caso di **esito negativo o parzialmente positivo** viene informato il beneficiario che, entro 10 giorni consecutivi, a partire dal giorno successivo alla data di ricezione, può presentare per iscritto le osservazioni corredate da eventuali documenti come previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., e dall'articolo 17 della Legge regionale 14 ottobre 2014 (partecipazione al procedimento istruttorio).

Di queste osservazioni è dato conto nel verbale di istruttoria che deve spiegare il motivo del loro accoglimento o della loro non accettazione. Dell'esito di tale esame è data la prevista comunicazione a coloro che hanno presentato osservazioni.

Sulla base dei controlli amministrativi effettuati l'istruttore determina l'importo totale **accertato** e il **relativo contributo** da liquidare.

In conformità con le procedure previste dalle disposizioni su procedimento amministrativo, il Responsabile del procedimento acquisisce i verbali delle domande di pagamento (acconto, saldo) istruite, inserendoli in un elenco di liquidazione che viene sottoposto ad approvazione o ratifica del Consiglio di Amministrazione del GAL.

A seguito di approvazione/ratifica gli elenchi vengono trasmessi ad ARPEA tramite il portale SIAP.

Se la domanda rientra nel campione del 5% della spesa pagata annualmente, l'operazione connessa sarà sottoposta a controllo in loco per la verifica:

- a) dell'attuazione dell'operazione in conformità delle norme applicabili;
- b) di tutti i criteri di ammissibilità;
- c) degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita;
- d) dell'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario (raffrontandoli con i documenti giustificativi), compresa l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

Il controllo in loco sarà svolto da ARPEA.

I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso che non può essere superiore a 14 giorni.

Sulla base dell'esito del controllo in loco effettuato, il controllore redige apposito verbale eventualmente rideterminando l'importo del contributo.

24. Riduzioni e sanzioni

Ai sensi del Reg. (UE) 809/2014, art. 63, qualora il contributo richiesto in domanda di pagamento superi di più del 10 % di quello erogabile, al contributo erogabile si applica una sanzione pari alla differenza tra i due valori, ma non comporta la revoca totale del sostegno. L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come sopra indicato, si applica anche a seguito dei controlli in loco ed ex post.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

Inoltre, in applicazione delle deliberazioni e determinazioni di applicazione del DM attuativo del Reg. 640/14, art. 35 (documenti attuativi) saranno definiti gli impegni ai quali le operazioni finanziate dal presente bando dovranno sottostare.

In caso di mancato rispetto di tali impegni, si applica per ogni infrazione una riduzione parziale o totale dei pagamenti ammessi, per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati.

La percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione secondo le modalità meglio specificate nella Determina regionale che verrà predisposta.

In caso di violazioni di gravità, entità e durata di livello massimo, il beneficiario è escluso dal sostegno con conseguente revoca della concessione e recupero degli importi indebitamente erogati.

25. Controlli ex post

Successivamente all'erogazione del saldo l'investimento finanziato può essere soggetto ad un controllo ex post, per la verifica della sussistenza dell'investimento nelle modalità con cui è stato finanziato.

Infatti, se entro *cinque anni* dal pagamento finale (a seconda della destinazione d'uso) si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Il contributo è restituito dal beneficiario in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Il controllo ex-post sarà svolto da ARPEA.

26. Proroghe

Il beneficiario, per la realizzazione degli interventi, può richiedere massimo 2 proroghe per un periodo massimo di 6 mesi a decorrere dal giorno successivo alla scadenza per la realizzazione degli investimenti definita dal presente Bando.

In ogni caso, a suo insindacabile giudizio, il GAL si riserva di non approvare la richiesta di proroga.

Potranno essere valutate eccezioni esclusivamente in considerazione delle condizioni pedo-climatiche particolarmente sfavorevoli.

La proroga può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

La **richiesta di proroga** deve essere presentata all'Ente istruttore <u>10 giorni prima</u> della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti, esclusivamente tramite il portale SIAP: non saranno accettate richieste di proroga trasmesse in modalità diversa. Il tecnico istruttore della domanda di sostegno istruisce la richiesta di proroga e formula una proposta al Responsabile del procedimento. Quest'ultimo può concedere o non concedere la proroga comunicando in entrambi i casi, con nota scritta, la decisione al beneficiario.

La richiesta di proroga sospende il termine di scadenza per la realizzazione degli investimenti, fino all'emanazione del provvedimento di concessione o meno da parte del GAL.

27. Varianti

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, anche con annullamento di voci di spesa contenute nella domanda di sostegno e/o inserimento di nuove voci, a condizione che *non comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile* e che sia garantito il mantenimento dei *requisiti che hanno determinato* <u>l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione.</u>

Nel corso della realizzazione del progetto finanziato, non sono considerate varianti:

1. gli adattamenti tecnico-economici come di seguito descritti:

i richiedenti possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare adattamenti tecnico-economici degli investimenti approvati purché questi rappresentino al massimo il 20% della spesa totale ammessa a finanziamento, al netto delle spese generali e tecniche.

L'adattamento tecnico-economico deve:

- rispettare tutta la disciplina di cui alla misura del presente bando cui si riferisce la domanda;
- rispettare gli obiettivi specifici della linea d'intervento;
- confermare la finalità del progetto iniziale approvato;
- non comprendere nuove voci di spesa;
- non comportare l'aumento della spesa ammessa e del contributo concesso nonché una riduzione del punteggio di merito;
- rappresentare al massimo il 20% della spesa totale ammessa a finanziamento, al netto delle spese generali e tecniche. Per calcolare l'entità dell'adattamento tecnico-economico (con massimale del 20%), l'importo massimo dello scostamento in aumento di una o più voci di spesa già esistenti non può superare complessivamente il 20% della spesa ammessa (eventualmente anche a seguito di variante); tale importo chiaramente andrà a compensare una riduzione di pari entità o superiore per una o più altre voci di spesa. Non sono ammesse variazioni in aumento della spesa ammessa.

Gli adattamenti tecnico-economici non comportano una richiesta telematica sul SIAP al GAL.

- 2. i cambi di fornitore (da documentare con ulteriori richieste di preventivi);
- 3. le volture delle domande ad altri soggetti, a seguito di trasformazione aziendale, cessione / fusione / incorporazione, variazione di ragione sociale, insediamento di eredi, ecc. (per tali procedure si richiede la semplice variazione di intestazione del beneficiario) a condizione che sia garantire la possibilità di identificare il bene e fermo restando l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria.

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Possono essere utilizzate per le varianti, alle condizioni sopra definite, economie derivanti da ribassi d'asta, nei limiti e con le modalità definite dal Codice degli Appalti e da sconti applicati dai fornitori.

Le varianti presentate dovranno comunque rispettare la previsione secondo la quale il costo totale dell'intervento successivo alla variante non potrà essere inferiore al 70% del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di sostegno.

Presentazione della domanda di variante

La domanda di variante può essere presentata unicamente con riferimento alle domande istruite e finanziate.

Il beneficiario può presentare al massimo **una richiesta di variante** per ciascuna domanda di contributo nelle modalità e nelle tempistiche indicate dal GAL.

Il beneficiario deve inoltrare, tramite SIAP, al GAL, un'apposita domanda di variante corredata da:

- relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato
- documentazione di cui alla precedente sezione "<u>Contenuto della domanda telematica di sostegno e documentazione da presentare"</u>, par. 20, debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta
- quadro di confronto chiaro ed esplicito specie a livello di computo metrico, tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante. I computi metrici, a partire da quello presentato in allegato alla domanda di sostegno, devono essere confrontabili in dettaglio, voce per voce
- in caso di intervento su "Beni Culturali", occorrerà produrre al GAL, prima di avviare i lavori di variante, copia del nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza relativo alla variante.

Le varianti devono essere preventivamente richieste; gli investimenti realizzati senza la preventiva approvazione da parte del GAL non sono ammissibili. **Non sono ammissibili varianti in sanatoria.**

Istruttoria della domanda di variante

La Commissione di valutazione delle domande di sostegno istruisce la domanda di variante ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del contributo concesso.

La variante è autorizzata a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative;
- <u>non determini una diminuzione del punteggio</u> attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente); fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria.

L'esito dell'istruttoria è sottoposto dal Responsabile del procedimento ad approvazione o ratifica del Consiglio di Amministrazione del GAL. Il Responsabile del Procedimento comunica tempestivamente al beneficiario l'esito del procedimento.

Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l'autorizzazione del Responsabile del Procedimento si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non sia autorizzata.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto finanziato inizialmente.

29. Decadenza dal contributo

La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di:

- a. perdita dei requisiti di ammissione
- b. mancata conclusione degli interventi entro il termine fissato fatte salve le possibilità di proroga
- c. realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima, salvo quanto previsto al par.13 (ribassi d'asta e scontistica)
- d. realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza
- e. mancato rispetto degli impegni essenziali
- f. violazione del divieto di cumulo
- g. non veridicità delle dichiarazioni presentate
- h. esito negativo dell'eventuale controllo ex post.

A seguito di mancato rispetto **degli impegni accessori** la domanda ammessa a finanziamento decade invece solo parzialmente.

In tali casi i beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi ricevuti e dei relativi interessi, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni che venissero disposte a livello regionale, nazionale o comunitario.

28. Partecipazione del beneficiario all'iter della domanda

Dopo aver presentato domanda, il beneficiario si può trovare di fronte a una serie di situazioni che richiedono di intervenire sulla domanda medesima: la domanda infatti può essere

- ritirata (rinuncia o revoca)
- non ammessa; è possibile chiedere il riesame della domanda o ricorrere alle Autorità competenti
- soggetta ad errori palesi, cause di forza maggiore, ecc.

Ritiro della domanda

In qualsiasi momento il beneficiario può rendersi conto che non è più in grado di portare avanti l'investimento per cui ha richiesto il sostegno. In tal caso può procedere con la <u>rinuncia</u> alla domanda di sostegno direttamente dal SIAP, se la domanda stessa non è ancora stata ammessa al finanziamento. Diversamente, farà richiesta scritta di rinuncia al Responsabile del Procedimento, che procederà con la revoca direttamente sul SIAP.

Riesami/ricorsi

Nel caso di domanda non ammessa al finanziamento o di esito negativo della domanda di pagamento (con revoca del sostegno), il beneficiario può richiedere all'ente istruttore il riesame della pratica ed eventualmente impugnare il provvedimento di rigetto di fronte all'autorità giudiziaria (Foro di Alessandria) con le modalità e tempistiche descritte nel PSR approvato.

Errori palesi

Nel caso in cui il beneficiario si sia reso conto di aver commesso un errore palese nella compilazione di qualsiasi domanda, può richiedere all'ente istruttore la correzione in qualsiasi momento (prima della comunicazione di avvio dell'istruttoria) purché non sia ancora stato informato dall'amministrazione circa gli eventuali errori contenuti nella domanda né di un eventuale controllo in loco.

Per la correzione dell'errore palese il beneficiario deve produrre la documentazione che dimostri l'evidenza dell'errore e di aver agito in buona fede.

30. Cause di forza maggiore

Ai fini del sostegno, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- a. una calamità naturale grave che colpisce seriamente il bene oggetto di intervento;
- b. la distruzione fortuita del bene oggetto di intervento
- c. l'esproprio della totalità o di una parte consistente del bene-se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

In tali casi, entro **15 giorni lavorativi** dalla data in cui il beneficiario (o il suo rappresentante) sia in condizione di farlo, dev'essere comunicata per iscritto la causa di forza maggiore unitamente alla relativa documentazione probante.

31. Normativa

- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato con Decisione della Commissione Europea (2015) 7456 del 28 ottobre 2015 di cui si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 09 novembre 2015
- Reg. (UE) 1303/2013
- Reg. (UE) 1305/2013, in particolare l'art. 17, comma 1, lettere a), b), c) d); art. 45; art. 46
- Reg. Delegato (UE) n. 807/2014, che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013
- Reg. Delegato (UE) n. 640/2014 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità
- Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità
- D.Lgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio
- Codice degli appalti e delle concessioni D. Lgs. 18/04/2016, n. 50
- D. Lgs. n 163/06 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18 CE"
- D. Lgs. n 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni"
- Piano Paesaggistico Regionale adottato con la D.C.R. n.233-35836 del 03 ottobre 2017
- Piano Territoriale Regionale adottato con il DGR n.122-29783 del 21 luglio 2011
- D. Lgs 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i. "Codice dei Beni culturali e del paesaggio" ai sensi dell'art.10 legge 6 luglio 2002 n.137.

- Piani regolatori e regolamenti edilizi comunali dei Comuni del GAL Borba.
- Legislazione antisismica ed energetica vigenti
- Legge di Stabilità e suoi aggiornamenti
- PSL 2014/2020 GAL Borba "SCENARI RURALI E PAESAGGIO VIVENTE: un nuovo modello di organizzazione e sviluppo per un territorio di qualità"
- Manuale del GAL sul recupero del patrimonio architettonico rurale e del paesaggio "L'edilizia rurale e il paesaggio del GAl Borba: linee guida per la conservazione e il recupero" (www.galborba.it/progetti/psl/programmazione-2014-2020-l-edilizia-rurale-e-il-paesaggio-del-galborba-linee-guida-per-la-conservazione-e-il-recupero.html)
- Direttiva 30/10/2008 Ministero per i beni e le attività culturali (GU n. 286 del 6/12/2008)
- 1.378 del 24 dicembre 2003, "Disposizioni per la tutela e valorizzazione dell'architettura rurale"
- Decreto 22 Agosto 2017, n. 154 "Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42
- l.r. 56/1977"Tutela ed uso del suolo"
- l.r. 35/1995

32. Informazione e pubblicità

Il Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione prevede che alcuni interventi realizzati attraverso il PSR 2014-2020, gli investimenti e i progetti attuati sul territorio siano accompagnati da azioni di informazione e comunicazione.

Di seguito i link di riferimento alle indicazioni per la realizzazione di targhe e cartelli e sulla comunicazione.

http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/targhecartelli.htm http://www.regione.piemonte.it/europa2020/grafica.htm

APPENDICE 1

REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio

Articolo 61 - Operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento

- 1. Il presente articolo si applica alle operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento. Ai fini del presente articolo, per "entrate nette" si intendono i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente. I risparmi sui costi operativi generati dall'operazione o sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento. Qualora il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette sono imputate con calcolo pro rata alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo d'investimento.
- 2. La spesa ammissibile dell'operazione o cofinanziata dai fondi SIE è ridotta anticipatamente tenendo conto della capacità potenziale dell'operazione di generare entrate nette in uno specifico periodo di riferimento che copre sia l'esecuzione dell'operazione sia il periodo successivo al suo completamento.
- 3. Le entrate nette potenziali dell'operazione sono determinate in anticipo tramite uno dei seguenti metodi, scelto dall'autorità di gestione per un settore, sottosettore o tipo di operazione:
- a. applicazione di una percentuale forfettaria di entrate nette per il settore o sottosettore applicabile all'operazione secondo la definizione di cui all'allegato V o in uno degli atti delegati di cui al secondo, terzo e quarto comma;
- b. calcolo delle entrate nette attualizzate del funzionamento, tenendo conto del periodo di riferimento adeguato per il settore o sottosettore applicabile all'operazione, della redditività normalmente attesa per la categoria di investimento in questione, l'applicazione del principio "chi inquina paga" e, se del caso, di considerazioni di equità collegate alla prosperità relativa dello Stato membro o regione interessata.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo ai casi debitamente giustificati per modificare l'allegato V adeguando i tassi forfettari in esso stabiliti, tenendo conto dei dati storici, del potenziale di recupero dei costi e del principio "chi inquina paga", se del caso.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo ai tassi forfettari per settori o sottosettori nel campo delle TIC, della RSI nonché dell'efficienza energetica. La Commissione notifica gli atti delegati al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2015.

Alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 in casi debitamente giustificati per quanto riguarda l'aggiunta di settori o sottosettori, compresi i sottosettori dei settori di cui all'allegato V, che rientrano tra gli obiettivi tematici definiti nell'articolo 9, primo comma, e sostenuti dai fondi SIE.

Qualora si applichi il metodo di cui al primo comma, lettera a), si presume che tutte le entrate nette generate durante l'esecuzione e dopo il completamento dell'operazione siano prese in considerazione nell'applicazione del tasso forfettario e pertanto esse non sono successivamente dedotte dalle spese ammissibili dell'operazione.

Se un tasso forfettario per un nuovo settore o sottosettore è stato fissato mediante l'adozione di un atto delegato in conformità del terzo e al quarto comma, un'autorità di gestione può decidere di applicare il metodo di cui al primo comma, lettera a), per nuovi operazioni in relazione al settore o sottosettore interessato.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo al metodo di cui al primo comma, lettera b). Qualora si applichi tale metodo, le entrate nette generate durante l'esecuzione dell'operazione, derivanti da fonti di entrate non prese in considerazione nel determinare le entrate nette potenziali dell'operazione, sono dedotte dalle spese ammissibili dell'operazione non più tardi che nella richiesta di pagamento finale presentata dal beneficiario.

- 4. Il metodo attraverso il quale è effettuata la detrazione delle entrate nette dalle spese dell'operazione incluse nella richiesta di pagamento presentata alla Commissione è determinato conformemente alle norme nazionali.
- 5. In alternativa all'applicazione dei metodi di cui al paragrafo 3, il tasso massimo di cofinanziamento di cui all'articolo 60, paragrafo 1, può, su richiesta di uno Stato membro, essere ridotto al momento dell'adozione di un programma per una priorità o misura nell'ambito del quale tutte le operazioni che ricevono un sostegno in virtù di tale priorità o misura potrebbero applicare un tasso forfettario uniforme conformemente al paragrafo 3, primo comma, lettera a). Tale riduzione non è inferiore all'importo calcolato moltiplicando il tasso massimo di cofinanziamento dell'Unione applicabile in virtù delle norme specifiche di ciascun fondo per il pertinente tasso forfettario di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera a).

Qualora si applichi il metodo di cui al primo comma, si presume che tutte le entrate nette generate durante l'esecuzione e dopo il completamento dell'operazione siano prese in considerazione nell'applicazione del tasso di cofinanziamento ridotto e pertanto esse non sono successivamente dedotte dalle spese ammissibili delle operazioni.

- 6. Qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo sulla base di uno dei metodi indicati ai paragrafi 3 o 5, le entrate nette generate entro i tre anni successivi al completamento di un'operazione o entro il termine per la presentazione dei documenti per la chiusura del programma fissata nelle norme specifiche di ciascun Fondo, se precedente, sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione.
- 7. I paragrafi da 1 a 6 non si applicano:
- a. alle operazioni o parti di operazioni sostenute esclusivamente dal FSE;
- b. alle operazioni il cui costo ammissibile totale prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6 non supera 1 000 000 EUR,
- c. all'assistenza rimborsabile soggetta all'obbligo di rimborso completo e ai premi;
- d. all'assistenza tecnica;
- e. al sostegno da o a strumenti finanziari;
- f. alle operazioni per le quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfettarie o tabelle standard di costi unitari:
- g. alle operazioni eseguite nell'ambito di un piano d'azione comune;
- h. alle operazioni per le quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti nell'allegato II del regolamento FEASR.

In deroga al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, qualora applichi il paragrafo 5, uno Stato membro può includere tra le priorità o misure pertinenti le operazioni il cui costo ammissibile totale prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6 non supera 1 000 000 EUR.

- 8. Inoltre, i paragrafi da 1 a 6 non si applicano alle operazioni per le quali il sostegno nell'ambito di un programma costituisce:
- a) aiuti "de minimis";
- b) aiuto di Stato compatibile alle PMI, con applicazione di un limite all'intensità o all'importo dell'aiuto commisurato all'aiuto di Stato;
- c) aiuto di Stato compatibile a condizione che sia stata effettuata una verifica individuale del fabbisogno di finanziamento conformemente alle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

In deroga al primo comma, un'autorità di gestione può applicare i paragrafi da 1 a 6 alle operazioni rientranti nel primo comma, lettere da a) a c), del presente paragrafo, purché ciò sia previsto dalla normativa nazionale.